

DECRETO DIRIGENZIALE N. 365 /DA del 30 GIU 2023

**Oggetto: Contenzioso Parisi Carmelo /Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Vincenzo Melita**

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

#### Premesso

**Che** nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 3029/21 tra le parti Parisi Carmelo/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 1260/22 del 28/11/22, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 500,00 oltre interessi per € 3,53, nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 223,00 oltre spese generali e CPA per un totale di € 258,28 da distrarsi all'avv. Vincenzo Melita, come da conteggio allegato ed inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 761,81;

#### VISTI:

- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss mm ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 2901 del 3/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- il regolamento di contabilità;

**RITENUTO** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 761,81 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 1260/22 del 28/11/22 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 503,53 in favore di Parisi Carmelo nato a Messina il 21/09/65 c.f. 21F158N tramite bonifico sul c/c IBAN IT11S 07601 16500 000015 160989 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 258,28 come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Vincenzo Melita nato a Messina il 29/01/80 c.f. MLTVCN80A29F158Y tramite bonifico sul c/c IBAN IT60U 02008 16522 000105 900039 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Generale  
Ing. Dario Costantino*





1260/22  
3092/21  
8822/22  
N. .... Cron  
N. .... Rep.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

Il giudice onorario di pace di Messina d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3092/2021 R.G.

tra

PARISI CARMELO, c.f.: PRSCML65P21F158N, nato in Messina il 21 settembre 1965 ed ivi residente in via Marco Polo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo Melita ed Andrea Caudo *giusta* mandato a margine dell'atto di citazione,

- attore -

e

CAS - CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, con sede in Messina, c.da Scoppo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Eliana Vinci per procura in atti,

- convenuto -

oggetto: responsabilità civile - risarcimento danni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE

Parisi Carmelo conveniva in giudizio il CAS – Consorzio per le Autostrade Siciliane premettendo che in data 2 novembre 2019, alle ore 11:00 circa, percorreva l'autostrada A/20 con direzione di marcia da Messina verso Palermo alla guida dell'autovettura di sua proprietà Fiat Panda targata FA081GA quando, giunto all'interno della galleria denominata "San Jachiddu", dalla volta della stessa si staccava del brecciolino che la

danneggiava. L'attore lamentava che il convenuto consorzio, sebbene diffidato a provvedere al risarcimento del danno subito, non vi provvedeva e concludeva per la condanna dello stesso, previa dichiarazione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 o dell'art. 2043 c.c., al pagamento in suo favore della complessiva somma pari ad euro 1.000,00 – di cui euro 800,00 per spese di riparazione, euro 100,00 a titolo di fermo tecnico ed euro 100,00 per spese di assistenza stragiudiziale – oltre interessi.

Il CAS si costituiva contestando le deduzioni attoree e concludendo per il rigetto della domanda.

In esito all'istruttoria, all'udienza del 23 novembre 2022 la causa era riservata a sentenza.

Il presente giudizio viene deciso secondo equità stante il valore della domanda.

Come noto, il rapporto che si instaura tra gestore (che fornisce una prestazione consistente nella disponibilità dell'autostrada) ed utente (che paga come corrispettivo del servizio un prezzo pubblico) ha natura contrattuale, con la conseguenza che, ad esso, si applica la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. – responsabilità del custode - non essendo ravvisabile l'oggettiva impossibilità dell'esercizio del potere di controllo del gestore sulla rete autostradale, poiché la custodia è circoscritta e limitata ad un'area, anche se vasta, comunque controllabile sul piano pratico. Tale conclusione non viene smentita dall'esistenza di tratti autostradali non a pagamento, atteso che il nostro ordinamento conosce anche contratti a titolo gratuito. Se quindi l'utente, mediante detto pagamento, stipula un contratto con il gestore della rete autostradale, il rapporto contrattuale così instaurato impone ad esso gestore una maggiore vigilanza, nonché l'obbligo di mantenere il tratto autostradale in perfetto stato di manutenzione, per assicurarne una viabilità più veloce e sicura. Giova, poi, appena evidenziare, ancora con riferimento al caso concreto delle autostrade, che la possibilità di svolgere un continuo ed efficace controllo sulla rete viaria non dipende più dall'estensione di questa, bensì va valutata alla luce delle evolute caratteristiche dei sistemi di assistenza e vigilanza che, in larga misura, condizionano

anche le aspettative della generalità degli utenti. Ed è ben vero che la natura delle autostrade - destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza - conduce a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia, essendo esse dotate di sistemi atti a raccogliere e distribuire informazioni in tempo reale, che garantiscono l'effettiva possibilità di un costante e concreto controllo sulla rete autostradale e concorrono ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo. Si intende, in tale ottica, la ragione dell'inversione dell'onere della prova previsto dall'art. 2051 c.c., e quindi mentre al danneggiato può farsi carico soltanto della prova della sussistenza dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa, il gestore delle rete autostradale è chiamato a dimostrare, per escludere la propria responsabilità, che il danno si è verificato per caso fortuito, ossia in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza in relazione alle circostanze concrete del caso (cfr. Cass. civ., 27 marzo 2015, n. 6245; *idem*, 24 febbraio 2011, n. 4476; *idem*, 19 maggio 2011, n. 11016). Tale prova si concretizza dunque nella dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Ebbene, nel caso di specie, la prova dei fatti dedotti dall'attore e la sussistenza del nesso di causalità tra essi ed il danneggiamento subito dal veicolo di sua proprietà emergono dalle dichiarazioni testimonial rese dal teste Bimo Natale, trasportato sul veicolo dell'attore, il quale ha dichiarato di non aver riportato lesioni, la cui deposizione, in mancanza di elementi contrari, deve essere ritenuta attendibile; in particolare il teste dichiarava che la vettura era stata lesionata sul parabrezza e sul tettuccio. Né è emersa alcuna prova contraria, anche in punto di responsabilità – esclusiva o concorrente – del conducente. Il convenuto consorzio deve dunque essere ritenuto responsabile per l'omessa manutenzione della galleria in esame e per i conseguenti danni lamentati nell'odierno giudizio. Non rimane dunque che procedere alla relativa quantificazione.

L'attore ha allegato in atti una perizia di stima del danno dell'importo di euro 986,45 IVA compresa, riguardante riparazioni al parabrezza ed al cofano anteriore; non vi è prova,

tuttavia, che le riparazioni siano state effettuate, e non c'è correlazione tra quanto riferito dal teste (danneggiamento del tettuccio) e la voce di spesa riportata in perizia (cofano anteriore). Si ritiene dunque di dover determinare il *quantum debeatur* in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., secondo criteri di comune esperienza nella misura di euro 500,00 cui aggiungere gli interessi legali dalla sentenza al saldo, al cui pagamento, in favore dell'attore, va condannato il convenuto Consorzio.

Va respinta la domanda di risarcimento a titolo di fermo tecnico non risultando, come detto, se le riparazioni siano state effettuate e quella relativa alla refusione delle spese sostenute nella fase stragiudiziale per assistenza legale in mancanza della correlata documentazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, scaglione fino ad euro 1.100,00, valore minimo stante la modesta complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il giudice onorario di pace così decide secondo equità:

- 1) condanna il CAS – Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento della somma di euro 500,00 oltre interessi come in parte motiva in favore di Parisi Carmelo;
- 2) condanna altresì il CAS al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 43,00 per esborsi ed euro 180,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA se dovute, da distrarsi in favore degli avv.ti Vincenzo Melita ed Andrea Caudo che hanno reso la relativa dichiarazione.

Così deciso in Messina, 28 novembre 2022

Il giudice onorario di pace

d.ssa Francesca  Puglisi



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
P. ILARDO

## Posta

Cerca in Posta e Pers...

+ Nuovo | v

🗑 Elimina

📁 Archivia

Posta indesiderata | v

Pulisci ...



↶ Annull

## ^ Preferiti

Sent Items 1

Inbox 33

## ^ ufficiosinistri@auto:

^ Inbox 33

Andreozi

BONURA

centrorc 71

Eliana Vi 1

FAILLA 7

GENNARO

GUARNERA

MANGI 79

PASQUI 75

password

Santo : 138

Drafts 216

Sent Items 1

Deleted It 360

Archivio

centro radio

Junk E-Mail

## v Notes

Trash

## COASS-20 0308 PARISI CARMELO



Eliana Vinci &lt;avv.elianavinci@gmail.com&gt;

📧 Rispondi a tutti | v

Lun 03/04/2023 18:44

A: ufficiosinistri@autostradesiciliane.it

Cc: Chiara Pasquinelli - Sircus S.r.l. &lt;cpasquinelli@sircus.it&gt; ^

codice fiscale Melita Vin...  
238 KBPreavviso di parcella Par...  
176 KBC.I. VINCENZO MELITA...  
257 KB

v Mostra tutti (5 allegati (3 MB)) Scarica tutto

Gent.mi,

trasmetto copia della sentenza nonché i relativi documenti e i conteggi.

La sorte capitale liquidata in sentenza è pari ad € 500,00, cui vanno aggiunti € 3,53 a titolo di interessi legali, per un totale di € 503,53.

Il codice Iban del conto corrente del sig Parisi su cui inviare la somma anzidetta è:

IT1150760165000000015160989.

Con riferimento alle spese legali liquidate in sentenza e distratte in favore del difensore, allego alla presente preavviso di parcella dell'avv. Melita

Rimango a disposizione per ogni necessità e porgo cordiali saluti

Eliana Vinci

--

**Avv. Eliana Vinci**

Viale Scala Greca n. 406/D - 96100 Siracusa

Tel 0931.1853937

Fax 0931.1853020

pec: [eliana.vinci@avvocatisiracusa.legalmail.it](mailto:eliana.vinci@avvocatisiracusa.legalmail.it)

Le informazioni contenute nel presente messaggio e nei documenti eventualmente allegati sono riservate al destinatario. La loro diffusione, distribuzione e/o copiatura da parte di terzi è proibita. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, Vi preghiamo di eliminarla e informarne immediatamente il mittente del messaggio.

L'utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.

# Posta

Cerca in Posta e Pers... 🔍

▼ Preferiti

^ ufficiosinistri@auto:

^ Inbox 56

Andreoizzi

BONURA

centror 155

Eliana Vir 2

FAILLA

GENNARO

GUARNERA

MANGIOI 1

PASQL 100

password

Santo Sp. 3

Drafts 219

Sent Items 1

Deleted It 760

Archivio

centro radio

Junk E-Mail

+ Nuovo | ▼ 🗑 Elimina 📁 Archivia Posta indesiderata | ▼ Pulisci Sposta in ▼ Categorie ▼ ...

## sentenza con distrazione spese legali COASS-20 0308 PARISI CARMELO



Eliana Vinci <avv.elianavinci@gmail.com>

Ieri, 17:19

Gent.mi,

l'iban corretto è: IT11S0760116500000015160989

Rimango a disposizione per ogni necessità e porgo cordiali saluti.

Eliana Vinci

Il giorno lun 19 giu 2023 alle ore 14:01 [ufficiosinistri@autostradesiciliane.it](mailto:ufficiosinistri@autostradesiciliane.it) <[ufficiosinistri@autostradesiciliane.it](mailto:ufficiosinistri@autostradesiciliane.it)> ha

Il codice IBAN del danneggiato risulta inesatto

...



Eliana Vinci <avv.elianavinci@gmail.com>

Gent.mi, provvedo a contattare l'avv Melita e a darvi pronto riscontro. Cordialmente Eliana Vinci Eliana Vinci Il giorno lun 19 giu 2023 alle 14:01 uff



Chiara Pasquinelli - Sircus S.r.l. <cpasquinelli@sircus.it>

Ieri, 15:15

[ufficiosinistri@autostradesiciliane.it](mailto:ufficiosinistri@autostradesiciliane.it); Eliana Vinci <avv.elianavinci@gmail.com> ↕

Si prega l'Avv. Vinci di segnalare al legale di controparte quanto riferito dal CAS e di farsi trasmettere un IBAN corretto da girare al

...

